



Roma, 15/06/2015

Alla GUARDIA DI FINANZA
Nucleo Speciale Pubblica Amministrazione
Gruppo Funzione Pubblica - 2° Sezione
Via Marcello Boglione n. 84
00155 Roma

ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE DEGLI ATTI

ai sensi dell'art. 18 legge 24.11.1981 n. 689

La sottoscritta , nella qualità di delegata del Direttore Provinciale (Salv naro) per l'Ufficio,

Visto l'art. 53, commi 9, 11, 15 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 6 del DL 28.03.1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla L. 28.05.1997, n. 140;

Visto l'art. 6 della L 24.11.1981, n. 689;

Ai sensi dell'art. 18 della L 24.11.1981, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni;

ARCHIVIA

il **Processo Verbale di Contestazione n. 42/2015** redatto da **Codesto Comando** in data 16/03/2015.

MOTIVAZIONI

Con verbale n. 42/2015 del 16/03/2015 la Guardia di Finanza, Nucleo Speciale Pubblica Amministrazione, contestava al contribuente [redacted] Giulia Fausta violazioni della Legge 662/1996 per essersi avvalso [redacted] negli anni 2008 e 2009, della collaborazione di Saverio [redacted] [redacted] [redacted] dipendente pubblico in quanto professore ordinario presso l'Università degli Studi "Parthenope" di Napoli, e avergli corrisposto compensi per complessivi € 810,00 senza aver comunicato all'Ente di appartenenza la predetta erogazione di compensi.

In particolare i verbalizzanti rilevavano che [redacted] Fausta negli anni 2008 e 2009 si è avvalsa della collaborazione professionale del Prof. Sanguigni in materia contabile e tributaria corrispondendogli due compensi di € 405,00 ciascuno, senza comunicare all'Università degli Studi "Parthenope" di Napoli la corresponsione stessa dei compensi, in quanto, a detta di Parte, egli risultava iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti.

I verbalizzanti contestavano alla Parte di non aver fornito prova di essersi adoperati, prima del conferimento dell'incarico, per ottenere informazioni pertinenti presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma; inoltre evidenziavano che sul web era possibile riscontrare l'informazione relativa allo status di dipendente pubblico del prof. [redacted].

Si procedeva pertanto alla contestazione della violazione per mancata comunicazione dei compensi erogati al pubblico dipendente, cui corrisponde una sanzione quantificata in € 810,00 (doppio degli emolumenti corrisposti) per ciascuna violazione, per un totale di € 1.620,00.

In data 14/04/2015 la Parte presentava memoria difensiva ai sensi dell'art. 18 Legge 689/1981 (prot. 52569), nella quale evidenziava che, preliminarmente al conferimento dell'incarico al prof. [redacted], aveva provveduto a consultare l'Albo tenuto dall'Ordine [redacted] Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, riscontrando che il professionista era regolarmente iscritto, ininterrottamente e fin dall'anno 1992, nella sezione "A" relativa ai soggetti esercenti

ordinariamente l'attività di dottore commercialista (allega copia del certificato rilasciato dall'Ordine). L'iscrizione all'Albo ordinario è riservata, nel caso di professori universitari, a coloro che si trovano in regime di tempo definito, mentre i professori a tempo pieno devono essere iscritti nell'apposito elenco speciale detenuto presso l'Ordine di appartenenza.

Pertanto la Parte, avendo effettuato il predetto riscontro, ha ritenuto legittimamente di non dover effettuare adempimenti relativi alla normativa vigente per i pubblici dipendenti.

In merito alle osservazioni di Parte l'Ufficio espone le seguenti considerazioni:

1. con la legge n. 554/1988 (art. 7), è stata estesa al pubblico impiego la possibilità, consentita in precedenza per il solo lavoro di diritto privato, di configurare un rapporto implicante un orario di servizio inferiore a quello ordinario. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 117/1989 è stato stabilito poi che, ferma restando anche per tale tipo di rapporto di lavoro l'applicazione della normativa concernente quello a tempo pieno, fosse consentito «al personale interessato e cioè con rapporto a tempo definito e previa motivata autorizzazione dell'amministrazione o ente di appartenenza l'esercizio di altre prestazioni, che non arrecassero pregiudizio alle esigenze di servizio e non fossero incompatibili con le attività di istituto della stessa amministrazione o ente». Successivamente, con l'art. 1, comma 56, della legge n. 662/1996, è stato ulteriormente disposto che, per il dipendente delle pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale e con prestazione non superiore al 50 per cento di quella ordinaria, non si applicavano le norme di cui all'art. 58 del decreto legislativo n. 29/1993 (il quale, nel regolare le incompatibilità relative ai dipendenti pubblici, continuava a precludere - anche per quelli a tempo parziale - il contemporaneo esercizio dell'attività libero professionale). Disposizione che veniva, poi, ribadita e meglio specificata con il comma 56-bis aggiunto al detto art. 1 della legge 662/1996 indicata e come introdotto dall'art. 6 del decreto legge n. 79/1997, convertito con

legge n. 140/1997 che dispone esplicitamente l'abrogazione, per i dipendenti a tempo parziale in esame, delle norme che vietavano l'iscrizione ad albi e l'esercizio di attività libero professionali;

2. il sito istituzionale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma riporta che "l'Albo è suddiviso in due distinte sezioni, la A 'Commercialisti' e la B 'Esperti Contabili' (...). L'Ordine cura inoltre la tenuta dell'Elenco speciale in cui vengono iscritti coloro che, versando in una situazione di incompatibilità, non possono esercitare la professione" e "la tenuta dell'Albo rappresenta una delle funzioni di autogoverno dell'Ordine. Ciascun Ordine territoriale cura la tenuta dell'Albo, verificando i requisiti di iscrizione e le cause di incompatibilità, e provvede alle iscrizioni e cancellazioni previste dalla legge professionale";
3. la Parte, vista la documentazione esibita attestante le indagini espletate presso l'Albo per accertarsi della regolare iscrizione del prof. [redacted] ha dimostrato di aver adottato misure congrue a verificare la posizione di regolarità del dipendente pubblico, non avendo a disposizione alcun altro canale per verificare la posizione del collaboratore.

Per quanto sopra esposto e motivato, pertanto, questo Ufficio ha proceduto ad archiviazione del rilievo per insussistenza del presupposto posto a base della contestazione.

La presente ordinanza si compone di 4 Pagine.

Data
15/06/2015



IL CAPO TEAM (*)
(An [redacted])
[Signature]

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale (Salvatore De Gennaro)

Roma, 10/06/2015

Alla GUARDIA DI FINANZA
Nucleo Speciale Pubblica Amministrazione
Gruppo Funzione Pubblica - 2° Sezione
Via Marcello Boglione n. 84
00155 Roma

ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE DEGLI ATTI

ai sensi dell'art. 18 legge 24.11.1981 n. 689

La sottoscritta Anita Ferraro, nella qualità di delegata del Direttore Provinciale (Salvatore De Gennaro) per l'Ufficio,

Visto l'art. 53, commi 9, 11, 15 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 6 del DL 28.03.1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla L. 28.05.1997, n. 140;

Visto l'art. 6 della L 24.11.1981, n. 689;

Ai sensi dell'art. 18 della L 24.11.1981, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni;

ARCHIVIA

il Processo Verbale di Contestazione n. 40/2015 redatto da Codesto Comando in data 16/03/2015.

MOTIVAZIONI

Con verbale n. 40/2015 del 16/03/2015 la Guardia di Finanza, Nucleo Speciale Pubblica Amministrazione, contestava al contribuente SANDICCHI Giovanni Battista violazioni della Legge 662/1996 per essersi avvalso, negli anni 2008 e 2009, della collaborazione di Sanguigni Vincenzo, dipendente pubblico in quanto professore ordinario presso l'Università degli Studi "Parthenope" di Napoli, e avergli corrisposto compensi per complessivi € 810,00 senza aver comunicato all'Ente di appartenenza la predetta erogazione di compensi.

In particolare i verbalizzanti rilevavano che il sig. Sandicchi Giovanni Battista negli anni 2008 e 2009 si è avvalso della collaborazione professionale del Prof. Sanguigni in materia contabile e tributaria corrispondendogli due compensi di € 405,00 ciascuno, senza comunicare all'Università degli Studi "Parthenope" di Napoli la corresponsione stessa degli compensi, in quanto, a detta di Parte, egli risultava iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti.

I verbalizzanti contestavano alla Parte di non aver fornito prova di essersi adoperati, prima del conferimento dell'incarico, per ottenere informazioni pertinenti presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma; inoltre evidenziavano che sul web era possibile riscontrare l'informazione relativa allo status di dipendente pubblico del prof. Sanguigni.

Si procedeva pertanto alla contestazione della violazione per mancata comunicazione dei compensi erogati al pubblico dipendente, cui corrisponde una sanzione quantificata in € 810,00 (doppio degli emolumenti corrisposti) per ciascuna violazione, per un totale di € 1.620,00.

In data 14/04/2015 la Parte presentava memoria difensiva ai sensi dell'art. 18 Legge 689/1981 (prot. 52566), nella quale evidenziava che, preliminarmente al conferimento dell'incarico al prof. Sanguigni, aveva provveduto a consultare l'Albo tenuto dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, riscontrando che il professionista era regolarmente iscritto, ininterrottamente e fin dall'anno 1992, nella sezione "A" relativa ai soggetti esercenti

2

ordinariamente l'attività di dottore commercialista (allega copia del certificato rilasciato dall'Ordine). L'iscrizione all'Albo ordinario è riservata, nel caso di professori universitari, a coloro che si trovano in regime di tempo definito, mentre i professori a tempo pieno devono essere iscritti nell'apposito elenco speciale detenuto presso l'Ordine di appartenenza.

Pertanto la Parte, avendo effettuato il predetto riscontro, ha ritenuto legittimamente di non dover effettuare adempimenti relativi alla normativa vigente per i pubblici dipendenti.

In merito alle osservazioni di Parte l'Ufficio espone le seguenti considerazioni:

1. con la legge n. 554/1988 (art. 7), è stata estesa al pubblico impiego la possibilità, consentita in precedenza per il solo lavoro di diritto privato, di configurare un rapporto implicante un orario di servizio inferiore a quello ordinario. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 117/1989 è stato stabilito poi che, ferma restando anche per tale tipo di rapporto di lavoro l'applicazione della normativa concernente quello a tempo pieno, fosse consentito «al personale interessato e cioè con rapporto a tempo definito e previa motivata autorizzazione dell'amministrazione o ente di appartenenza l'esercizio di altre prestazioni, che non arrecassero pregiudizio alle esigenze di servizio e non fossero incompatibili con le attività di istituto della stessa amministrazione o ente». Successivamente, con l'art. 1, comma 56, della legge n. 662/1996, è stato ulteriormente disposto che, per il dipendente delle pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale e con prestazione non superiore al 50 per cento di quella ordinaria, non si applicavano le norme di cui all'art. 58 del decreto legislativo n. 29/1993 (il quale, nel regolare le incompatibilità relative ai dipendenti pubblici, continuava a precludere - anche per quelli a tempo parziale - il contemporaneo esercizio dell'attività libero professionale). Disposizione che veniva, poi, ribadita e meglio specificata con il comma 56-bis aggiunto al detto art. 1 della legge 662/1996 indicata e come introdotto dall'art. 6 del decreto legge n. 79/1997, convertito con


legge n. 140/1997 che dispone esplicitamente l'abrogazione, per i dipendenti a tempo parziale in esame, delle norme che vietavano l'iscrizione ad albi e l'esercizio di attività libero professionali;

2. il sito istituzionale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma riporta che "l'Albo è suddiviso in due distinte sezioni, la A 'Commercialisti' e la B 'Esperti Contabili' (...). L'Ordine cura inoltre la tenuta dell'Elenco speciale in cui vengono iscritti coloro che, versando in una situazione di incompatibilità, non possono esercitare la professione" e "la tenuta dell'Albo rappresenta una delle funzioni di autogoverno dell'Ordine. Ciascun Ordine territoriale cura la tenuta dell'Albo, verificando i requisiti di iscrizione e le cause di incompatibilità, e provvede alle iscrizioni e cancellazioni previste dalla legge professionale";
3. la Parte, vista la documentazione esibita attestante le indagini espletate presso l'Albo per accertarsi della regolare iscrizione del prof. Sanguigni, ha dimostrato di aver adottato misure congrue a verificare la posizione di regolarità del dipendente pubblico, non avendo a disposizione alcun altro canale per verificare la posizione del collaboratore.

Per quanto sopra esposto e motivato, pertanto, questo Ufficio ha proceduto ad archiviazione del rilievo per insussistenza del presupposto posto a base della contestazione.

La presente ordinanza si compone di 4 Pagine.

Data
10/06/2015



IL CAPO TEAM (*)
(Anita Ferraro)

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale (Salvatore De Gennaro)

Giovanni Orfei
Firma su delega del Direttore Provinciale

Causa devota e istruttoria suscitata
alla quale ho partecipato direttamente
con 4 incarichi svolta 4
con la parte